Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 109° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 19 agosto 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1968.

Sostituzione di un membro del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1967 di modifica parziale della composizione del comitato centrale medesimo per le rappresentanze dei lavoratori;

Visto la nota in data 2 maggio 1968, con la quale il sig. Stelvio Ravizza rassegna le proprie dimissioni da componente effettivo del comitato centrale predetto in rappresentanza dei lavoratori;

Visto la nota n. 7128 del 2 maggio 1968, con la quale la confederazione italiana sindacati lavoratori designa l'avv. Ernesto Monteforte per la nomina a membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Stelvio Ravizza, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del sig. Stelvio Ravizza e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Ernesto Monteforte è nominato membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Stelvio Ravizza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(7706)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 226, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto numero 18244, datata 31 ottobre 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Di Pace Alfredo, funzionario dell'ufficio predetto designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Scarponi Bruno;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Scarponi Bruno è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Gros-

seto, quale funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di detta città, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1968
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 380

(7722)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 290, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota n. 13297 del 16 ottobre 1967, con la quale l'associazione dei commercianti della provincia di Macerata prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Antognozzi Clemente con il cav. Lapponi Adelmo;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Lapponi Adelmo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Macerata, quale rappresentante dell'associazione dei commercianti di detta città, in sostituzione del sig. Antognozzi Clemente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1968
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 383

(7726)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 195, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso n. 6434, datata 6 marzo 1968, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Tricarico Giovanni, presidente della citata commissione, con il dott. Valastro Salvatore, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Valastro Salvatore è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, in sostituzione del dott. Tricarico Giovanni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 158

(7720)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 261, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera n. 5130, datata 15 marzo 1968, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Valastro Salvatore, presidente della citata commissione, con il dott. Scarciglia Mario, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Scarciglia Mario è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera in sostituzione del dott. Valastro Salvatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 160

(7727)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Brindisi presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pieroni dott. Geo Leopoldo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Magno dott. Donato Luigi, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tota dott. ing. Pasquale, rappresentante del genio civile;

Carella cav. uff. Teodoro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Amorella dott. Italo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Piliego Cosimo, Africa Armando, Landella Angelo, Morelli Salvatore, Ostuni Cosimo, Barba Michele e Infortuna Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Papadia Giuliano, Desiato rag. Alfonso, Rinaldi Rosario e Montagna dott. Teodoro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scuro Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 169

(7750)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Milano, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fertilio dott. Ferruccio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Binda cav. Mauro, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Galcazzi geom. princ. Nino, rappresentante del genio civile;

Sant'Ambrogio prof. dott. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Di Trana dott. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Roncato rag. Pietro, Gavazzeni Fausto, Cattaneo Lorenzo, Giovannacci Renato, De Carlini Lucio, Rognoni Gianfranco e Bottini Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Boffano dott. Giuseppe, Rubino dott.ssa Paola in Guarnieri, Savarè Mansueto e Suffritti dott. Carlo Alberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sfondrini rag. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 174

(7755)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Pistoia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lo Pumo dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Fabbrizzi avv. Salvatore, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mansi ing. Michele, rappresentante del genio civile;

Cortesi dott. Alberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ciuti dott. Eugenio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fedi Vannino, Ballati Ivano, Innocenti Osvaldo, Panconesi Aldo, Niccolai Giancarlo, Gori Giorgio e Rafanelli dott. Giorgio, rappresentanti dei lavoratori;

Luconi Fabio, Barontini Dino, Magnabosco dottor Giovanni e Cappellini Marino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Franceschelli Armando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956. n. 5. modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 176

(7757)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Aosta, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scollica per. ind. Gino, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Covais dott. Giacomo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maione ing. Mario, rappresentante del genio civile;

Junod Mosè, rappresentante dell'assessorato della industria e del commercio;

Trasino dott. Giuseppe, rappresentante dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

Beneforti Valerio, Willien Aldo, Santagiuliana Luigi, Boccazzi Carlo, Giuliani Bruno, Bioley Pietro e Carello Angelo, rappresentanti dei lavoratori;

Luchini comm. Settimo, Miazzo Giuseppe, Pacherini Bruno e Marcoz Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mistretta Federico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 167

(7749)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Reggio Calabria presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Trimarchi avv. Luigi, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Dieni dott. Gildo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Celona geom. capo Aurelio, rappresentante del genio civile;

Corso Mottola comm. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zangara dott. Vincenzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Tripodi Girolamo, Zavettieri Saverio, Costantino Francesco, Lazzeri Giovanni, Cristarella Giuseppe, Chirico avv. Demetrio e Triveri cav. Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Pendino dott. Bernardo, Priolo comm. rag. Armando, Attinà avv. Francesco e Moscato avv. Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Palmisani dott. Domenico, rappresenante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 177

(7758)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Alessandria presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Longo dott. Matteo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Serini dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cresta geom. Sergio, rappresentante del genio civile;

Torrielli Ennio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Moncalvo per. agr. Celestino, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Coscia Franco, Robotti Leopoldo, Bellotti Vittorio, Divano Giovanni, Tavella Armando, Migliora Angelo e Gallione Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Frati dott. Carlo, Valzania rag. Enzo, Zuccotti ragioniere Ernesto e Goggi dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Barco geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 168

(7748)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 187, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Viste le note n. 6816 del 7 dicembre 1967 dell'Associazione industriale vercellese e n. 561 del 17 novembre 1967 della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, con le quali dette organizzazioni prospettano la necessità di sostituire in seno alla citata commissione i propri rappresentanti, rispettivamente, dott. Zei Augusto e sig. Bocca Nino con il rag. Ghisalberti Pakner e il sig. Talice Oreste;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ghisalberti Pakner e il sig. Talice Oreste sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli - quali rappresentanti, il primo, della Associazione industriale vercellese e, il secondo, della Federazione provinciale dei coltivatori diretti - in sostituzione, rispettivamente, del dott. Zei Augusto e del sig. Bocca Nino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 161

(7733)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 312, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota n. 3053 del 5 febbraio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Spivach Aldo con il dott. Cellante Antonio;

Vista la nota n. 6728 del 16 marzo 1968, con la quale l'ufficio del genio civile di Udine prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante ing. Vuano Elvio con l'ing. capo Maraffi Giovanni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cellante Antonio e l'ing. Maraffi Giovanni sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Udine - quali rappresentanti, il primo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, il secondo, dell'ufficio del genio civile in sostituzione, rispettivamente, del dott. Spivach Aldo e dell'ing. Vuano Elvio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 166

(7732)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 261, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 963 del 2 febbraio 1968, con la quale l'ufficio del genio civile di Matera prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante geom. Catalani Giuseppe con il geom. Capriotti Luciano;

Vista la nota n. 72 del 7 febbraio 1968, con la quale l'unione provinciale di Matera della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) prospetta anche essa la necessità di sostituire il proprio rappresentante sig. Galeone Donato con il sig. Ambruso Alessio;

Decreta:

Art. 1.

I signori geom. Capriotti Luciano e Ambruso Alessio sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera - quali rappresentanti, il primo, dell'ufficio del genio civile di detta città e, il secondo, della C.I.S.L. - in sostituzione, rispettivamente, dei signori geom. Catalani Giuseppe e Galeone Donato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 162

(7728)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1968.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, crescente del 3,5 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sara allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle decrescenze (decreto ministeriale 16 luglio 1963);

Tariffa n. 8, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle decrescenze (decreto ministeriale 23 luglio 1935).

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7708)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Autorizzazione alla società « Les Assurances générales incendie, accidents, réassurances, transports (A.G.I.A.R.T.), con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Les Assurances générales incendie, accidents, réassurances, transports (A.G.I.A.R.T.) », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo incendio, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri specificati rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società « Les Assurances générales incendie, accidents, réassurances, transports (A.G.I.A.R.T.) », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cristalli, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti.

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7793)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Compagnia meridionale di assicurazioni », con sede in Napoli, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « cauzioni ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia meridionale di assicurazioni », con sede in Napoli, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « cauzioni »;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960, concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Compagnia meridionale di assicurazioni », s.p.a., con sede in Napoli, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « cauzioni ».

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 agosto 1968:

Festa Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Camerota, distretto notarile di Salerno.

Frigenti Olga, notaio residente nel comune di San Valentino Torio, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Sarno, stesso distretto.

Stromillo Agostino, notaio residente nel comune di Torre Orsaia, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Altavilla Silentina, stesso distretto.

(7823)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1968, è stato accolto il ricorso presentato il 14 gennaio 1959 dall'ex dipendente della Azienda tramviaria municipale di Milano, Nello Piovan, per ottenere l'annullamento del provvedimento 28 luglio 1958, con il quale la predetta azienda gli negava la concessione di benefici combattentistici.

(7828)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, n. 28329/4652, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pietropaolo Michelina, nata a Gissi il 19 settembre 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 1° tronco rurale in Scerni, estese mq. 1325 riportate in catasto alle particelle numeri 135 parte, 125-*l*, 125-*g*, e 122 $^1/_{10}$ (proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 107, 106 e 100-*b*.

(7836)

Costituzione di una oasi di protezione e di rifugio per la fauna, nei comuni di Sessa Cilento-Omignano-Stella Cilento-Pollica-S. Mauro Cilento e Serramezzana.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1968 è stata costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico, 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la selvaggina stanziale o migratoria della estensione di ha. 2500 circa, in territorio dei comuni di Sessa Cilento-Omignano-Stella Cilento-Pollica-S. Mauro Cilento e Serramezzana (Salerno), i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

nord-est-sud: dalla strada provinciale in località Fonte della Vigna fino alla frazione S. Giovanni del comune di Stella Cilento;

sud-ovest: dalla mulattiera a monte della strada provinciale a quota 699 (Sorgente dei Santi) e fino all'innesto sulla strada provinciale per Serramezzana;

ovest-nord: dall'innesto sulla strada provinciale per Serramezzana al km. 71 della stessa fino a raggiungere la località di partenza Fonte della Vigna.

(7834)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area e di un manufatto demaniali marittimi siti in Portovenere.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 giugno 1968, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona e il manufatto ivi esistente siti nel comune di Portovenere aventi la superficie di mq. 36,69 riportati nel catasto del predetto comune al foglio n. 11, particella n. 116.

(7861)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Paola

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 giugno 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1424,50, sita in Paola, riportata nel catasto del comune omonimo al foglio n. 15, particelle numeri 66-*b* e 101-*b*.

(7862)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale «Valeria»

Con decreto n. 981 dell'8 agosto 1968 il dott. Ugo Grimaldi con domicilio eletto in Marano Equo (Roma) è autorizzato alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Valeria» che sgorga dalla sorgente Valeria e Consilia in territorio del comune di Marano Equo (Roma).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo rosa, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17,5 × cm. 10,5 per le bottiglie da un litro e mezzo litro e di cm. 13,5 × cm. 8,3 per quelle da un quarto di litro e suddivise in tre riquadri.

Nella parte alta dell'etichetta si leggerà «Sorgenti Valeria e Consilia» (in caratteri bleu). Nel riquadro laterale sinistro saranno riportati, in lingua italiana, inglese, francese e spagnola, «notizie varie» sulle proprietà terapeutiche dell'acqua. In fondo gli estremi del presente decreto. Nel riquadro centrale, su fondo in colore azzurro e cerchio rosso con bordo bianco, racchiuso in una cornice operata, di colore bianco e bleu, si leggerà dall'alto in basso «Acqua minerale naturale» «diuretica-digestiva» (in caratteri bleu) «Valeria» (in carattere bianco) «bicarbonato - alcalina - carbonica» (in caratteri bleu). Nel riquadro laterale destro saranno riportati, dall'alto in basso i dati analitici relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita nel gennaio 1966 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma ed il giudizio di purezza batteriologica formulato nel dicembre 1965 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma. Lateralmente è riportata la dicitura «imbottigliata come sgorga dalla sorgente» (in carattere rosso). Nella parte inferiore dell'etichetta si leggerà «Comune di Marano Equo - Provincia di Roma» (in carattere bleu). Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale, raccolta in vaschette di cemento site in un manufatto realizzato per le opere di captazione, verrà addotta, tramite tubazioni di gres ceramico, in un serbatoio posto nelle vicinanze dello stabilimento e da questo passerà in due vasche per essere avviata all'imbottigliamento.

Lo stabilimento dovrà essere costruito entro due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(7824)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMÀCEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1968

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Cormano (Milano), via Giotto, 1	Byk Gulden Italia	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4356 del 1° aprile 1968	Trasf. autorizz. dalla ditta Thiele e C.
2	Vallecrosia (Imperia), via Roma, 70	Ist. Bioch. Farmac. Fassi	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4365 del 1° aprile 1968	—
3	Abano Terme (Padova), v. Armando Diaz, 21	F.I.D.I.A.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4370 del 1° aprile 1968	—
4	Milano, via Eraclito, 30	Beiersdorf	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4381 del 16 aprile 1968	Modifica ragione sociale da Lab. Cosmochimici
5	Milano, via Roncaglia, 14	F. di M. Effediemme	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4382 del 16 aprile 1968	—
6	Milano, via Cosenza, 5	Cilag Chemie Italiana	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4384 del 1° aprile 1968	—
7	Abbiategrasso (Milano), v. Manzoni, 24	Soc. Nestlé Industrie Riunite Nestlé - Prealpina - Maggi-Gragnanese	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4386 del 9 maggio 1968	Trasf. autorizz. dalla ditta La Prealpina
8	Roma, via Campo nell'Elba, 27 (via Salaria chilometro 7)	Ebifarm	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4393 del 16 aprile 1968	—
9	Milano, via Trentacoste, 3	Bi-Vi-Farma	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4394 dell'8 maggio 1968	—
10	Treviso, via Siora Andriana del Vescovo, 2	Lab. Farm. Fanoli FF. di A. Fanoli e C.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4398 del 25 maggio 1968	—
11	Calenzano (Firenze), via dei Prati, 6	A.F.I.S.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4404 del 9 maggio 1968	Trasf. autorizz. dalla ditta S.I.F.I.S.
12	Pomezia (Roma), SS. Pontina, km. 27,500	I.R.B.I.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4407 del 25 maggio 1968	—
13	Napoli, via delle Puglie n. 165	Ind. Terapeutica Splendore officina oftalmoterapica Alfa-Intes	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4408 del 25 maggio 1968	—
14	Roma, via Matera, 1	S.A.R.M. Soc. An. Ritrovati Medicinali	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4412 del 30 maggio 1968	Estensione
15	Firenze, via G. Bechi, 3	Ist. Farmac. Falorni S.p.A.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4414 del 27 maggio 1968	Modifica ragione sociale
16	Milano, viale Coni Zugna n. 40	Italnysco	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4417 del 3 giugno 1968	Trasf. autorizz. ditta Carlo Etro
17	Genova-Quarto, via 5 Maggio	Giusto Giuseppe lab. farmaceutico del Dr. Giusto Giuseppe	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4419 del 3 giugno 1968	Trasf. autorizz. da lab. farmac. Giusto di Luigi Giusto
18	Milano, viale Ortles, 54	Farmaceutici Del Saz e Filippini	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4426 del 3 giugno 1968	—
19	Milano, via Novara, 3/5	MIBA	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4418 del 3 giugno 1968	Estensione
20	Montecatini Terme (Pistoia)	Terme di Montecatini S.P.A a gest. diretta del compendio termale	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4424 del 17 giugno 1968	Trasf. autorizz. da Terme di Montecatini
21	Lucca, via Guinigi, 13	Farmaceutici Coli S.r.l.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4427 del 17 giugno 1968	Modifica ragione sociale da S.P.A. farm. Dr. E. Coli
22	Nerviano (Milano), strada per Pogliano	Farmitalia Soc. Farmac. Italia	Vaccini antitracomatosi inattivati liofilizzati e non liofilizzati	Decreto n. 4402 del 9 maggio 1968	—

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1968

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Novara, via Gautieri, 9	Farmacon	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4374 del 1° aprile 1968	—
2	Brescia, via Trento, 3	Bettini Sergio	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4375 del 1° aprile 1968	—
3	Bari, via Matteotti, 14/18	Lister	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4376 del 1° aprile 1968	—
4	Firenze, via A. Volta, 52	Ist. Bioc. Dott. Sabatelli	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4377 del 1° aprile 1968	—
5	Torino, corso Q. Sella, 10	Courtois	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4378 del 1° aprile 1968	—
6	Roma, via M. delle Gioie n. 16	S.I.M.E.A.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4380 del 1° aprile 1968	—
7	Milano, via Pirandello, 4	F. di M. Effediemme	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4383 del 16 aprile 1968	—
8	Trieste, via Conti, 28	Importex Chimici Farm.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4385 del 17 giugno 1968	—
9	Roma, via dei Crispolti n. 92/94	La Commerciale farmaceutica	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4387 del 16 aprile 1968	—
10	Trieste, via Conti, 28	Lab. Don Baxter	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4429 del 17 giugno 1968	—
11	Catania, corso Italia numero 109/111	Fidap	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4389 del 16 aprile 1968	—
12	Firenze, piazza della Libertà, 16	Lab. Farm. Montanelli Dr. Ranieri	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4391 del 16 aprile 1968	—
13	Roma, via Timavo, 5	Farmamerica	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4392 del 16 aprile 1968	—
14	Milano, corso Concordia n. 10	Bi-Vi-Farma	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4395 dell'8 maggio 1968	—
15	Roma, via Dardanelli, 21	Lab. Biochimico Prodotti Fargal	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4396 del 29 aprile 1968	—
16	Milano, via Alfredo Oriani, 6	Hercules Medicinali Italiani	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4397 del 29 aprile 1968	—
17	Treviso, via Riccati, 74	Farmaceutici Fanoli del Dr. Arturo Fanoli	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4399 del 25 maggio 1968	—
18	Firenze, viale E. De Amicis, 145	Chemifor di Fornari Dario e Bruno	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4401 del 9 maggio 1968	—
19	Abano Terme (Padova), vill. Colombo	F.I.D.I.A	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4405 del 30 maggio 1968	—
20	Genova, via Canale 4/R	Lab. Farm. Chiesa S. Agostino	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4406 del 30 maggio 1968	—
21	Napoli, via Firenze, 24	Ind. Terap. Splendore off. oftalmoterapica Alfa-Intes	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4409 del 25 maggio 1968	—
22	Modena, via Berengario, 1	Lab. Chim. Modenesi	Specialità chimiche	Decreto n. 4411 del 30 maggio 1968	—
23	Firenze, via Pisana, 53	Farm. Dr. Ferrini	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4416 del 30 maggio 1968	—
24	Milano, via Trentacoste, 3	Ist. Bioch. Italo Svizzero Pantox e Burck	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4363 del 1° aprile 1968	—
25	Vallecrosia (Imperia), via Colombo, 3	Ist. Biochimico Farmaceutico Fassi	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4366 del 1° aprile 1968	—
26	Milano, via Tiziano, 14	Lab. Pirotta	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4367 del 1° aprile 1968	—
27	Brescia, via Spalto San Marco, 1	Delta Lab. Chimico Farmaceutico	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4369 del 1° aprile 1968	—

(6684)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1968, il comune di Vasto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7831)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1968, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.128.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7832)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica allo statuto dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 543 del 25 luglio 1968, è stata approvata la modifica apportata all'art. 4 dello statuto dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

(7870)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1968, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 105, il ricorso straordinario proposto dal sig. Lotti Giorgio Ottavio il 25 novembre 1965 avverso la decisione della Corte dei conti - sezione III giurisdizionale (pensioni civili), n. 19491 del 13 marzo 1964, concernente la mancata concessione della pensione privilegata e dichiarato « inammissibile ».

(7829)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1968

1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	578,975
1 Franco svizzero	144,235
1 Corona danese	82,64
1 Corona norvegese	87,007
1 Corona svedese	120,337
1 Fiorino olandese	171,345
1 Franco belga	12,426
1 Franco francese	124,912
1 Lira sterlina	1.486,20
1 Marco germanico	154,56
1 Scellino austriaco	24,069
1 Escudo Port.	21,73
1 Peseta Sp.	8,921

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore storico dell'arte in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in data 18 luglio 1962, n. 1499, in merito alla interpretazione dell'art. 15 della citata legge 1264;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specialisti in una o più delle seguenti materie:

miniatura;
piccoli bronzi;
arazzi, ricami e stoffe;
oreficeria, toreutica, smalto, glittica;
avorio;
numismatica medievale e moderna, sfragistica, medaglia;
ceramica;
vetro;
armi antiche;
mobili ed arte del legno;
disegni e stampe;
etnologia;
storia del costume.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opere del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), per i mutilati ed invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti

alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle ferze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, della guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio:

laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla facoltà di magistero.

Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

che detto titolo è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la specializzazione o le specializzazioni fra quelle indicate nell'art. 1, per la quale intendono concorrere.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dalla amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità di servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con quasiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà in tre prove scritte e in una prova orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un importante argomento di storia dell'arte italiana;

2) analisi storica e stilistica di opere d'arte attinenti alla specializzazione per la quale si concorre, sulla base di riproduzioni fotografiche;

3) svolgimento di un tema relativo a problemi di organizzazione di gallerie e musei e di tutela e conservazione delle opere d'arte. La durata di ciascuna delle prove scritte è fissata in otto ore.

Prova orale:

1) Le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la conoscenza specifica della materia indicata nella domanda come oggetto della propria specializzazione fra quelle elencate nell'art. 1 del bando di concorso e la conoscenza dei risultati scientifici più recenti con relativa bibliografia, concernenti la materia specifica d'esame;

2) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

3) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte e ai procedimenti tecnici che le caratterizzano;

4) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali e panoramiche nonchè sull'ordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per la svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sara inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Il titolo di studio deve essere integrato da un attestato di frequenza di almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciato dalla competente autorità accademica;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla

sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) *del presente articolo (titolo di studio e certificato medico)*. In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova gli ispettori, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1968
Registro n. 63, *foglio n.* 162

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);
3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;
4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . ., integrato dalla frequenza di . . . . anni di corso di perfezionamento o specializzazione attinente alla carriera;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;
8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre;
9) intende concorrere per la specializzazione in . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) E' in possesso del requisito che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7701)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dodici tenenti del servizio veterinario militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 123 Difesa, foglio n. 246, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dodici tenenti del servizio veterinario militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dodici tenenti del servizio veterinario militare, è costituita come segue:

magg. gen. vet. s.p.e. Nelli Filoteo, presidente;
col. vet. s.p.e. Bernardini Oddo, membro;
col. vet. s.p.e. Conforti Giuseppe, membro;
ten. col. vet. s.p.e. Bonanzinga Tommaso, membro;
ten. col. vet. s.p.e. Palma Gerardo, membro;
col. vet. s.p.e. Boni Torino, membro supplente;
ten. col. vet. s.p.e. Selli Marcello, membro supplente;
direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1968
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 289

(7910)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/4076 in data 31 dicembre 1966, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966:

1.	Resta Marco	punti	66,153
2.	Franco Filippo	»	64,365
3.	Ciancio Giuseppe	»	63,362
4.	Albertano Giovanni Battista	»	62,170
5.	Ivaldi Angelo	»	61,352
6.	Curto Albino	»	60,028
7.	Cozza Giuseppe	»	58,907
8.	Cicerale Giuseppe	»	57,943
9.	Magistretti Fulvio	»	56,825
10.	Grivetto Luigi	»	55,636
11.	Clerici Livio	»	54,629
12.	Dardano Candido	»	53,434
13.	Chiecchio Dario	»	52,743
14.	Roglia Luciano	»	51,748
15.	Nosengo Serafino	punti	51,731
16.	Soria Alcide	»	51,332
17.	Vaio Michele	»	51,252
18.	Rossini Francesco Paolo	»	51,008
19.	Menegatti Giorgio	»	50,783
20.	Amino Agostino	»	50,772
21.	Ciotti Riccardo	»	50,747
22.	Tizzani Pier Luigi	»	50,583
23.	Gavotti Gustavo	»	50,197
24.	Boccaccio Severino	»	50,039
25.	Liffredo Fiorentino	»	49,721
26.	Piasco Sergio	»	49,493
27.	Lazzara Salvatore	»	48,852
28.	Gianatti Aldo	»	48,609
29.	Nobile Migliore Nunzio	»	48,117
30.	Galletto Francesco	»	48,054
31.	Gualtieri Giovanni Umberto	»	46,750
32.	Mazzocco Antonio	»	45,194
33.	Polli Luigi	»	42,763

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 30 luglio 1968

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1235 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1968, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Resta Marco: Settimo Torinese (1ª condotta);
Franco Filippo: Druento;
Ciancio Giuseppe: Piverone - Palazzo Canavese;
Albertano Giovanni Battista: Favria-Oglianico-Salassa;
Ivaldi Angelo: Caluso;
Curto Albino: Balangero;
Cozza Giuseppe: Vistrorio-Issiglio-Lugnacco-Pecco-Vidracco;
Cicerale Giuseppe: Candia Canavese-Barone-Mercenasco-Orio Canavese;
Grivetto Luigi: Strambino;
Clerici Livio: Caprie-Chiusa San Michele;
Dardano Candido: Pont Canavese-Alpette-Ingria (2ª condotta);
Chiecchio Dario: Rocca Canavese;
Roglia Luciano: Macello;
Rossini Francesco Paolo: Usseglio-Lemie.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 30 luglio 1968

Il medico provinciale: GAGLIO

(7704)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.